

Torino lì, 18 novembre 2019

Egregi Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 5/2019

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 5/2019 dedicata al Decreto collegato con la Legge di bilancio.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Vernero & Partners Tax – Legal STP srl

Data Logos & Partners srl

DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto, con le misure di contrasto all'evasione e alle frodi, che accompagna la Legge di bilancio 2020.

Il testo del decreto è all'esame del Parlamento per l'approvazione e sono pertanto previste modifiche che saranno oggetto di prossime comunicazioni.

Riportiamo brevemente i punti ritenuti più rilevanti.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

Si prevede che, in caso di accollo del debito d'imposta altrui, l'accollante, per il pagamento, non può utilizzare in compensazione propri crediti.

In tal senso si era già espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n. 140/2017.

I versamenti effettuati in violazione di tale regola si considerano non avvenuti, con applicazione di sanzioni per le parti coinvolte.

Il soggetto accollato risponde del debito d'imposta perché soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, e pertanto risulta tenuto all'adempimento.

L'omesso pagamento comporterà:

- il recupero dell'imposta non versata e degli interessi,
- la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Il soggetto accollante risponde dell'utilizzo di un credito d'imposta in violazione delle modalità previste dalle norme vigenti (sanzione pari al 30% del credito utilizzato, qualora esistente o al 100% della misura dei crediti utilizzati, se inesistenti).

Ne deriva inoltre la responsabilità solidale in forza della quale il soggetto accollante è coobbligato in solido con il soggetto accollato per il debito tributario (prima l'Ufficio avvanzerà la richiesta verso il soggetto accollato come debitore principale e successivamente in via subordinata al soggetto accollante).

I relativi atti di recupero potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

I soggetti ai quali sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva non potranno più utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi tipo e importo, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, con decorrenza dalla data del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies), viene inibita la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA. La suddetta esclusione rimane in vigore fino a quando non vengano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Nel caso di utilizzo in compensazione dei crediti il modello F24 verrà scartato con comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al soggetto che ha trasmesso il modello F24.

I crediti inutilizzabili potranno peraltro essere richiesti a rimborso o riportati come eccedenza nella dichiarazione successiva.

Contrasto alle indebite compensazioni

Viene esteso il regime previsto per le compensazioni dei crediti IVA alle compensazioni dei crediti relativi alle imposte emergenti dalle dichiarazioni dei redditi.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Viene esteso inoltre ai contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l'obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate i modelli F24 contenenti compensazioni.

Con riferimento alle compensazioni dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, o dei rimborsi e dei bonus erogati ai dipendenti) sussiste l'obbligo di utilizzare il modello F24 trasmesso esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, ma non è indispensabile che sia presentata in via prioritaria la dichiarazione modello 770.

Per le ipotesi di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento a seguito del blocco derivante dalle attività di controllo sui crediti compensati, è introdotta una specifica sanzione di 1.000 euro per ogni delega di pagamento scartata.

La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

L'Inps e l'Inail potranno inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Al fine di monitorare il versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, che è tenuto a versare le ritenute operate dall'appaltatore ai dipendenti, dopo che quest'ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha consentito di utilizzare parte dei corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.

Dal 1° gennaio 2020 pertanto l'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria dovrà versare al committente, su un conto corrente specifico bancario o postale comunicato dal committente, l'importo corrispondente alle ritenute da versare in relazione alle retribuzioni dei propri dipendenti.

L'importo dovrà essere versato al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza per il versamento all'Erario che è fissata al 16 di ogni mese in relazione alle ritenute dovute sulle retribuzioni del mese precedente.

Il committente, per parte sua, dovrà versare, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, l'importo dovuto entro la scadenza fissata per legge, sostituendosi di fatto al sostituto d'imposta ed indicando nel modello F24 il codice fiscale del soggetto per il quale il versamento è eseguito.

Inoltre, a completamento dell'invio della provvista, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere al committente, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo

rispetto alla scadenza del versamento, i dati necessari per poter verificare che l'importo ricevuto sul conto corrente dedicato corrisponda alle trattenute effettuate.

Le imprese dovranno inviare al committente utilizzando esclusivamente la PEC (le subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice):

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
- i dati identificativi del bonifico effettuato.

Nel caso in cui alla data del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare alla comunicazione dei dati suindicata ed inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.

Per quanto riguarda il mancato adempimento delle previsioni normative, la responsabilità è delle imprese appaltatrici/subappaltatrici se:

- non hanno provveduto all'esecuzione del versamento al committente entro il termine di cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento;
- non hanno trasmesso la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme dovute;
- non hanno trasmesso i dati previsti;

la responsabilità è invece del committente se:

- non versa le ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- non abbia tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti.

Il committente inoltre, nel caso in cui l'impresa appaltatrice o affidataria, o le imprese subappaltatrici, non trasmettano i dati necessari o non versino l'importo dovuto entro i termini previsti, dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa stessa.

L'erogazione degli importi riconosciuti per le prestazioni effettuate sarà vincolato al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all'Agenzia delle Entrate.

Se nel corso dei novanta giorni successivi le aziende appaltatrici provvederanno al versamento delle ritenute, il committente provvederà a perfezionare, su richiesta delle stesse imprese appaltatrici, la procedura del ravvedimento operoso, addebitando all'azienda appaltatrice interessata eventuali interessi e sanzioni pagati all'amministrazione finanziaria.

Per parte sua il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento.

È prevista peraltro la possibilità per le imprese appaltatrici che posseggono determinati requisiti, di procedere direttamente al versamento delle ritenute all'Erario senza dover necessariamente passare dal committente.

Per poter procedere autonomamente al versamento delle ritenute, le imprese appaltatrici devono inviare una comunicazione in merito al committente almeno cinque giorni prima della scadenza per il

versamento all'Erario, dovendo anche allegare a tale comunicazione una certificazione dei requisiti posseduti.

Per poter ottenere questa certificazione le imprese appaltatrici devono:

- dimostrare che fino all'ultimo giorno del mese, precedente a quello della richiesta, risultavano in attività da almeno cinque anni, oppure, avevano eseguito nei due anni precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per più di duemilioni di euro;
- non devono avere iscrizioni a ruolo né accertamenti esecutivi per tributi o contributi previdenziali affidati ad Agenti della Riscossione superiori a 50.000 euro.

Al fine inoltre del controllo dei versamenti dell'Iva e dell'utilizzo dei crediti, il *reverse charge* viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

L'estensione del *reverse charge* non è subito applicabile essendo necessaria l'autorizzazione da parte del Consiglio UE quale misura di deroga alle regole ordinarie dell'Unione Europea.

Trust

Vengono modificati gli articoli 44 e 45 del Tuir, e, in particolare, viene disposto che:

- i redditi distribuiti da trust opachi stabiliti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata costituiscono redditi di capitale tassabili in capo ai beneficiari residenti in Italia;
- per le attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti in Italia, l'intero ammontare percepito costituisce reddito, se non è provata l'origine patrimoniale: si stabilisce espressamente che in ipotesi di trust trasparenti, ossia di trust con beneficiari puntualmente individuati, i redditi prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari stessi "in ogni caso", cioè "indipendentemente" dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione nei confronti dei beneficiari.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

I file delle fatture elettroniche trasmessi attraverso il Sistema di interscambio saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.

Le informazioni saranno utilizzabili dalla Guardia di Finanza per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria e dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

Viene ammesso l'utilizzo dei file XML per contrastare qualsiasi forma di illegalità, anche in settori diversi da quello tributario, ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale.

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Viene confermata per il 2020 la disposizione, già applicata per il 2019, che sancisce il divieto di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Vengono confermate anche le misure di sicurezza e tutela dei dati.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Relativamente alle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate comunicherà, in via telematica, al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a un terzo e degli interessi dovuti.

Se le somme non saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio procederà con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

Viene ridotta di 1.000 euro la soglia che limita le transazioni in denaro contante, passando, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro.

A partire dal 1° gennaio 2022 il limite verrà abbassato ulteriormente a 1.000 euro.

Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless

I premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini sono totalmente esclusi dall'Irpef e da qualsiasi prelievo erariale.

Vengono riconosciuti premi speciali a estrazione riservati esclusivamente sia ai consumatori finali sia agli esercenti, per le operazioni commerciali avvenute esclusivamente con pagamento elettronico.

Sanzione lotteria degli scontrini

Nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini, è introdotta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro a carico dell'esercente che, al momento dell'operazione, rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione, senza l'applicazione peraltro dell'istituto del cumulo giuridico.

Nel primo semestre, non verrà applicata alcuna sanzione nei confronti dell'esercente che assolverà temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o mediante ricevute.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d'imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

È istituita, dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione amministrativa per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito.

Il suo importo è di 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con mezzi elettronici.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo a questo tipo di violazioni è il prefetto del territorio in cui le stesse sono state commesse.

Registro unico degli operatori del gioco pubblico

Dal 2020 è istituito, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico per:

- produttori, proprietari, possessori o detentori di apparecchi da intrattenimento;
- concessionari per la gestione della rete telematica;
- concessionari del gioco del Bingo, di scommesse, del gioco a distanza, allibratori, ecc.

L'iscrizione è disposta dall'Agenzia previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni e concessioni necessarie e della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento della somma annua (da 200 a 3.000 euro, a seconda dell'attività svolta).

Se si esercita una qualunque attività di gioco senza essere iscritti al Registro, è prevista una sanzione di 10.000 euro e il divieto di iscriversi all'elenco per i cinque anni successivi.

Modifiche all'articolo 96 del TUIR

Le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dalla lettera a), comma 8 dell'articolo 96 del Tuir (secondo cui i prestiti devono essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso), utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle parti III e IV concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018

Per evitare disparità di trattamento tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla "rottamazione-ter" entro aprile e quanti hanno invece fruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio (i primi avrebbero dovuto pagare entro il 31 luglio, i secondi hanno la scadenza fissata al 30 novembre), il pagamento della prima o unica rata viene scadenzato per tutti al 30 novembre 2019.

Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Vengono ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle Imposte dirette e dell'Iva attraverso l'innalzamento dei limiti edizionali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti (D.Lgs 74/2000).

Inoltre, viene estesa al comparto penale tributario l'applicazione di misure e sanzioni di natura patrimoniale (sequestro e confisca "per sproporzione", nonché confisca anche nel caso di estinzione del reato) a carico di chi viene condannato per i delitti tributari più gravi e connotati dal superamento di soglie rilevanti (100.000 euro) di imposta evasa o di redditi sottratti all'imposizione fiscale.

Viene previsto il sequestro e la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

Viene ampliato l'ambito applicativo del sistema della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, introducendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati tributari più gravi commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime.

Quota versamenti in acconto

Per i contribuenti soggetti agli Isa, viene variata la ripartizione degli acconti Irpef, Ires e Irap: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%.

La novità opera già per l'anno in corso.

Per gli altri contribuenti rimangono valide le percentuali di acconto già in vigore 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto.

La riduzione dell'acconto da versare entro il 30 novembre (che slitta a lunedì 2 dicembre 2019) è confermata dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 93/E del 12 novembre 2019, e riguarda i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (Isa), i contribuenti "collegati", come i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l'eventuale versamento della prima rata ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50%, ovvero l'unica rata nella misura del 90%.

La rimodulazione dell'acconto per il 2019 riguarda, oltre all'Irpéf, all'Ires e all'Irap, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai forfettari o minimi, la cedolare secca sui canoni di locazione, l'Ivie (imposta sul valore degli immobili all'estero) e l'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero).

Rimane fermo che, per evitare complicazioni, anche per gli acconti in scadenza il 2 dicembre, si può rinunciare alla rideterminazione degli acconti ed eseguire i versamenti della seconda rata nella misura già calcolata del 60 per cento.

SCADENZARIO

18 novembre 2019

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di ottobre 2019.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di ottobre 2019.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti trimestrali relativo al terzo trimestre 2019.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di ottobre 2019.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di ottobre 2019.
- ❑ Versamento della 3° rata fissa per il 2019 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti scritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
- ❑ Versamento della 4° rata premio INAIL regolazione 2018 / anticipo 2019 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

20 novembre 2019

- ❑ Versamento con procedura telematica da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al terzo trimestre 2019.

25 novembre 2019

- ❑ Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relativi a ottobre 2019 nei confronti di soggetti UE (soggetti mensili).

2 dicembre 2019

- ❑ Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2019 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
- ❑ Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2019.
- ❑ Versamento della seconda rata dell'acconto 2019 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
- ❑ Versamento della seconda rata dell'acconto 2019 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
- ❑ Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 per coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla "rottamazione-ter".

- ❑ Invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre solare del 2019.
- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2019.

16 dicembre 2019

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di novembre 2019.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di novembre 2019.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di novembre 2019.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di novembre 2019.
- ❑ Versamento del saldo IMU e TASI 2019 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

27 dicembre 2019

- ❑ Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relativi a novembre 2019 nei confronti di soggetti UE (soggetti mensili).
- ❑ Versamento dell'acconto IVA per il 2019 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali.

2 gennaio 2020

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2019.

La presente circolare è redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernero & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; ne è pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.